



**REPUBBLICA ITALIANA**

**Sent. n. 127/2025**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA**

composta dai seguenti magistrati:

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Donata CABRAS     | Presidente           |
| Tommaso PARISI    | Consigliere          |
| Valeria MISTRETTA | Consigliere relatore |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di responsabilità instaurato a istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti di TALANAS Anatolia Natalia, nata a Orune (NU) il 19.12.1950, C.F. TLNNLN50T59G147Z, residente in Orune (NU), Via M. Buonarroti n. 1, rappresentata e difesa dagli Avvocati Guido RIMINI (C.F. RMN GDU 64H02 I452L PEC guido.rimini@pecordineavvocati.ss.it) e Diego Giovanni LUMBAU (C.F. LMB DGV 64M21 I452R PEC diegogiovanni.lumbau@pecordineavvocati.ss.it), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Sassari, via Pasquale Paoli n. 40.

Visto l'atto di citazione depositato il 13 dicembre 2023, iscritto al n. 26064 del registro di Segreteria.

Uditi, nella pubblica udienza del 14 maggio 2025, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Rossana CRUCCAS, il relatore Consigliere Valeria MISTRETTA, il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Fabiana OLLA, e gli Avvocati Guido RIMINI e Diego Giovanni

LUMBAU per la convenuta.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

#### FATTO

Il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio la sig.ra TALANAS Anatolia Natalia per vederla condannare al pagamento in favore dell'erario, segnatamente dell'AGEA, della somma di euro 47.971,12 o di quella diversa che si riterrà di giustizia, oltre a rivalutazione, interessi e spese di giustizia e con riserva di ogni altro diritto, ragione e azione.

La Procura regionale ha avviato il procedimento a seguito della segnalazione da parte della Guardia di Finanza - Gruppo Nuoro - Nucleo Operativo, con nota prot. n. 188176/2021 del 15 novembre 2021, della presunta illecita percezione di contributi pubblici relativi al "Programma di Sviluppo Rurale" Regione Sardegna 2007/2013 - "Misura 121" Ammodernamento delle Aziende Agricole - 3° bando, a valere sul Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo Rurale FEASR (Reg. CE n.1698/2005), da parte della convenuta, in qualità di titolare e legale rappresentante dell'omonima impresa individuale (cancellata dal registro delle imprese in data 4/02/2019 - cessazione attività il 31/12/2018).

Dalle indagini della Guardia di Finanza è emerso che la sig.ra TALANAS, titolare e legale rappresentante dell'omonima Ditta individuale, avrebbe illecitamente avuto accesso ai contributi di origine comunitaria per un ammontare pari a euro 47.917,12 mediante la presentazione della domanda di aiuto n. STNU/PSR/121/2014/94 sottoscritta il 3/02/2014. L'Ente pagatore AGEA ha corrisposto un anticipo pari a 43.500,00 e, a seguito della

presentazione della domanda di pagamento del saldo finale del 9 dicembre 2015, ha erogato il saldo pari a euro 4.761,12 (determinazione ARGEA n. 2739 del 21 luglio 2016).

L'attività svolta dai militari operanti è confluita nella comunicazione di notizia di reato ex art. 347 c.p.p. del 17 maggio 2021 prot. n. 83390, nell'ambito del procedimento penale n. 1050/2017 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro, allegata alla segnalazione prot. n. 0188176/2021 del 15 novembre 2021, e nella relazione, corredata degli allegati, prot. n. 137824/2022 della Guardia di Finanza - Gruppo Nuoro. Detti documenti contengono una descrizione dettagliata degli accertamenti eseguiti, dai quali sarebbero emerse numerose anomalie relative alla regolarità edilizia dei terreni e degli immobili interessati dagli interventi e alle fatturazioni dei lavori.

I militari operanti hanno appurato presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Nuoro (Settore Urbanistica e Suape) che per gli interventi sugli immobili e sulla posa di recinzioni e cancelli relativi ai lavori oggetto del PSR (ubicati in Agro di Nuoro, Foglio 7, mappali 47 e 49 e Foglio 8, mappale 59) era stato emesso un provvedimento di diniego da parte del Comune di Nuoro (n. 1 del 19 novembre 2015) per la realizzazione dell'intervento di "Miglioramento fondiario tra cui realizzazione di un magazzino per deposito macchine ed attrezzi, recinzioni e cancelli", in quanto i terreni dell'azienda ricadono in zona sottoposta a vincoli paesaggisti, forestali e archeologici.

Pertanto, l'intervento sarebbe stato avviato in violazione del Bando, che, a pag. 13, prescrive: *"La cantierabilità deve essere posseduta al momento della domanda di aiuto (...) per progetto cantierabile si intende un progetto che, in*

*fase di presentazione della domanda, è corredata di ogni parere, nulla-osta, autorizzazione e concessione tale da consentire l'immediato avvio dei lavori".*

Il medesimo Bando, inoltre, a pag. 31, specifica che all'atto della liquidazione del saldo deve essere esibita "*copia della dichiarazione di agibilità corredata della prevista documentazione vidimata dal Suap, in caso di opere edili*"

Gli immobili interessati dall'intervento, inoltre, al momento della presentazione della domanda, non erano censiti in Catasto, come verificato dalla Guardia di Finanza con apposite visure al sistema Sister.

Le fotografie aeree effettuate sul motore di ricerca Google Maps, aggiornate al 2021, corrispondenti al Foglio 8, mappale 59, evidenziano la presenza del "Magazzino", contrassegnato dalla lettera "A", e dell'ovile, che risulterebbe però privo della tettoia di nuova costruzione, contrassegnato dalla lettera "B".

In realtà il "Magazzino" (la cui edificazione è avvenuta nel 2016), come indicato nel Verbale di Sopralluogo del 9 aprile 2021, non è un "Magazzino di ricovero automezzi e attrezzature", bensì una vera e propria casa di civile abitazione, composta da un ampio vano adibito a cucina e soggiorno, due camere da letto e servizio.

Secondo la prospettazione attorea, quindi, la sig.ra TALANAS avrebbe falsamente rappresentato la sussistenza delle condizioni per l'accesso e l'erogazione del contributo pubblico, con una condotta connotata da dolo, in quanto consapevolmente e volontariamente orientata a un'azione *contra legem*. Le suddette violazioni sarebbero già sufficienti per ritenere sussistente il pregiudizio erariale a danno dell'Ente pagatore.

Invero, le verifiche avrebbero fatto emergere che nel Business Plan, esibito all'ARGEA e relativo all'azienda TALANAS Anatolia Natalia, è dichiarato

che quest'ultima consterebbe del solo lavoro dell'imprenditrice agricola (dai riscontri effettuati dai militari operanti è emerso che la sig.ra TALANAS non ha mai assunto alcun dipendente, come si evince dall'assenza di modelli 770 presentati per le annualità 2015 e 2016), e che con le sue sole forze svolgerebbe un lavoro connotato da un quotidiano e notevole sforzo fisico con le proprie mani, tenuto conto che nell'azienda non risultano presenti macchinari e attrezzi agricoli. Nel medesimo documento viene, altresì, dichiarato che l'imprenditrice sarebbe aiutata "saltuariamente" dai familiari: quest'ultima circostanza non è stata ritenuta plausibile dalla Procura, tenuto anche conto che è stata rilevata l'apposizione in calce delle firme dei parenti della convenuta su tutti i documenti passivi dell'azienda.

In proposito, la sig.ra TALANAS, escussa dalla Guardia di Finanza il 13 aprile 2021, in risposta alla domanda sulle modalità di conduzione della sua impresa individuale ha dichiarato di recarsi in azienda accompagnata dal nipote Pietro GATTU (deceduto nel 2020) e da altri parenti e che non si occupava dei lavori pesanti, espletati dal nipote stesso, affermando, altresì, che anche gli altri nipoti davano una mano nella conduzione aziendale.

In ordine alla circostanza che su tutti i documenti passivi dell'azienda sia stata rilevata l'apposizione in calce agli stessi esclusivamente delle firme di GATTU Pietro, TALANAS Dionigi, TALANAS Pietro e GATTU Antonio, la convenuta ha dichiarato: *“nelle firme dei documenti compaiono le persone che si trovavano in azienda in quel momento, la mia firma non compare mai perché io non mi occupavo della parte dei lavori fisici dell'azienda, ma andavo solo a controllare”*.

Secondo la Procura, tali affermazioni proverebbero che la gestione

dell'azienda era di fatto ascrivibile a terzi soggetti (parenti della sig.ra TALANAS) e che, pertanto, le dichiarazioni rese nella Domanda di aiuto sarebbero false nella parte in cui si certifica che la stessa è coltivatrice diretta, così come lo sarebbero quelle contenute nell'Allegato Business Plan ove si afferma che l'imprenditrice viene aiutata "saltuariamente" dai parenti.

Inoltre, nel Business Plan era riportata la previsione di ricavi e costi totalmente svincolati dagli obiettivi del Progetto.

Il Piano di copertura finanziaria connesso al programma in questione indica l'apporto di mezzi propri per euro 43.100,00 (risorse finanziarie proprie) e l'accensione di un mutuo a dieci anni per un importo di euro 70.000,00, che non è stato, né contestualmente, né successivamente, contratto dalla convenuta, in violazione dell'obbligo di cofinanziamento previsto dal Bando.

Risulta, invece, che la sig.ra TALANAS ha ricevuto da GODDI Maria e GATTU Pietro in data 3/12/2015 un bonifico di euro 25.000,00 con causale "Ristrutturazione Casa da GODDI M./GATTU P.F". In proposito, l'interessata ha dichiarato che il bonifico era stato effettuato perché doveva costruire lo stabile adibito ad abitazione dell'agricoltore e quei soldi servivano a darle una mano per la costruzione medesima.

Altra anomalia rilevata nel corso degli accertamenti concerne l'assenza di fatture relative alle opere di nuova realizzazione (costruzione di una tettoia all'interno dell'ovile esistente e di un nuovo locale adibito a magazzino/ricovero attrezzi). Ciò si spiegherebbe, secondo la Procura, in quanto dette opere sono state indicate nel Progetto, computate nella spesa massima finanziabile, ma mai realizzate nell'ambito del PSR oggetto d'indagine.

Infine, sarebbero emerse le anomalie dettagliatamente riportate dalla Guardia di Finanza nella relazione prot. n. 137824/2022 alle pagg. 9 e 10 in relazione alle fatture emesse dall'impresa edile GANGA Antonio.

Per quanto sopra esposto, per l'Ufficio requirente l'importo pari a euro 47.971,12 di cui avrebbe illecitamente beneficiato TALANAS Anatolia Natalia, titolare e legale rappresentante dell'omonima impresa individuale, costituisce danno erariale, imputabile a titolo di dolo alla stessa per aver posto in essere, in violazione del bando e della relativa normativa, un'attività fraudolenta finalizzata a trarre in inganno l'Ente pagatore per ottenere un'erogazione indebita.

La vicenda rientra nell'ambito dell'erogazione di risorse pubbliche a favore di privati per la realizzazione di un programma della pubblica amministrazione, che, a tale scopo, eroga risorse finanziarie ai soggetti che abbiano le condizioni e i requisiti di volta in volta previsti. L'inserimento del privato in tale sistema, quale compartecipe fattivo del programma varato dalla pubblica amministrazione, implica quel collegamento funzionale tra il soggetto e la P.A. che si sostanzia nel rapporto di servizio. In forza di ciò la fattispecie in esame rientrerebbe nell'area della responsabilità amministrativa per danno erariale e sussisterebbe la giurisdizione della Corte dei conti.

Sarebbe, poi, integrato il nesso causale tra l'evento lesivo, costituito dalla sottrazione di risorse pubbliche ai destinatari dotati dei requisiti normativamente prescelti e la condotta tenuta dalla convenuta, che si sarebbe concretizzata nella creazione di una falsa rappresentazione documentale con riguardo alla condizione per avere accesso agli aiuti di cui trattasi.

Del danno erariale, pari all'intero contributo indebitamente percepito, euro

47.971,12, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, è stata chiamata a rispondere a titolo di dolo TALANAS Anatolia Natalia, titolare e legale rappresentante dell'omonima impresa individuale beneficiaria dei contributi, che, invitata a dedurre ex art. 67 c.g.c., non ha fatto pervenire deduzioni scritte.

Di conseguenza è stato emesso l'atto di citazione.

La sig.ra Anatolia Natalia TALANAS si è costituita in giudizio a ministero degli Avvocati Guido RIMINI e Diego Giovanni LUMBAU con memoria depositata il 25 novembre 2024, nella quale si chiede, in via principale, di rigettare le domande di cui all'atto di citazione, con vittoria delle spese di giudizio; in via subordinata, e salvo gravame, di liquidare il danno nell'importo di giustizia tenuto conto delle contestazioni portate alla pretesa della Procura regionale e, nell'esercizio del potere riduttivo, di graduare l'importo della condanna tenuto conto di tutte le circostanze idonee a diminuire la responsabilità della convenuta medesima.

A supporto delle richieste la difesa ha prospettato la seguente diversa ricostruzione fattuale.

La signora TALANAS nel 2014 ha partecipato al bando regionale per la "Misura 121" al fine di ottenere i contributi per la realizzazione di un fabbricato e il ripristino delle recinzioni della propria azienda. Il progetto prevedeva investimenti per euro 174.000,00 e contributi pari al 50% (euro 87.000,00). Per la restante parte la convenuta provvedeva in proprio, anche per il tramite di un aiuto economico dei familiari. Ottenuto l'assenso di ARGEA, iniziavano i lavori. Il Comune di Nuoro, però, adottava un provvedimento di diniego in relazione alla pratica edilizia, sulla scorta del

parere negativo espresso da alcuni enti in conferenza di servizi. La domanda veniva rapidamente ripresentata al SUAPE, tuttavia la signora TALANAS, in conformità alla facoltà a lei concessa dal Bando, riteneva opportuno stralciare dalla domanda di finanziamento le opere edili per le quali non disponeva del titolo autorizzativo.

In esito alla ripresentazione del progetto, tali opere venivano assentite col Provvedimento Unico n. 11 del 3.5.2016, relativo a “OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO TRA CUI REALIZZAZIONE DI UN MAGAZZINO PER DEPOSITO MACCHINE ED ATTREZZI”, ma ciò non consta nella pratica ARGEA in quanto le stesse erano state stralciate dalla domanda di contributi. I lavori che venivano portati a completamento erano, quindi, solo quelli connessi con il ripristino delle recinzioni e le correlate chiudende, ultimati i quali ARGEA veniva chiamata a compiere gli opportuni accertamenti di verifica, eseguiti tutti in termini positivi, con conseguente erogazione del saldo.

I lavori venivano eseguiti dall'impresa GANGA alla quale la sig.ra TALANAS corrispondeva gli importi dovuti con bonifici coperti dalla fattura ricevuta, recante analitica descrizione, che veniva inserita nel fascicolo ARGEA.

La Tenenza di Ozieri della Guardia di Finanza avviava delle verifiche in relazione ai progetti PSR di cui al medesimo Bando al quale la convenuta aveva partecipato, e accertava che in numerosi progetti gli agricoltori avevano scambievolmente eseguito i lavori relativi alle recinzioni e che i progetti relativi erano stati tutti redatti dallo stesso agronomo. Nel caso della signora TALANAS, che non si trovava affatto nella condizione di aver partecipato a

questo scambio ritenuto illecito, la Guardia di Finanza constatava che le opere di recinzione erano state realizzate dal GANGA, che risultava essere in una condizione anormale, avendo portato tra i costi fatture del fratello per centinaia di migliaia di euro. Le indagini accertavano, altresì, che il Comune di Nuoro aveva diniegato la domanda di permesso di costruire presentata dalla convenuta nel 2014 in relazione alle opere edilizie ammesse a finanziamento regionale e che la stessa, all'epoca dei fatti, aveva 64/65 anni e veniva sistematicamente aiutata dai parenti, titolari di aziende e/o residenti nelle vicinanze. Da qui l'accusa di aver portato a finanziamento opere edilizie prive del titolo che ne avrebbe legittimamente consentito l'esecuzione, di aver giustificato le spese sostenute con fatture presumibilmente false (quelle del GANGA) e di aver imbastito la pratica di finanziamento senza essere un agricoltore, ma soltanto una prestanome.

Chiarito, quindi, che la convenuta ha rimodulato la sua domanda ad ARGEA stralciando ogni richiesta di contributo in relazione alle opere edilizie e alla relativa progettazione, confermando la richiesta di aiuto solo in relazione alle attività di ripristino delle recinzioni e delle correlate chiudende, in precarie condizioni, la difesa ha precisato che la domanda di contributo relativa alle recinzioni non abbisognava di alcun particolare titolo edilizio e/o autorizzazione, dovendosi intervenire a ripristinare strutture esistenti (come si ricava dalla lettura della relazione illustrativa al progetto presentato ad ARGEA e a quella a corredo del provvedimento unico n. 11/2016 che, non per caso, non le menziona tra le opere da assentire).

Del resto, nella memoria si fa presente che è evidente che, ove fosse stata necessaria un'autorizzazione, l'ARGEA non avrebbe potuto completare

l'istruttoria con esito favorevole e consentire il pagamento dei contributi nella misura richiesta dopo la rimodulazione del progetto.

Pertanto, non sarebbe corretto affermare che i lavori oggetto del contributo non avessero il requisito della cantierabilità previsto a pag. 13 del Bando, né che per gli stessi mancasse il certificato di agibilità prescritto a pag. 31 del medesimo Bando (requisiti prescritti esclusivamente in relazione alle opere edilizie, prontamente stralciate dal finanziamento all'indomani del diniego, in attuazione della facoltà concessa alla convenuta a pag. 25 del Bando). Tali considerazioni consentirebbero di escludere che la irregolare situazione catastale dei fabbricati possa avere inciso sulla correttezza delle erogazioni, dal momento che il mancato accatastamento riguarda immobili per i quali la sig.ra TALANAS non ha ricevuto alcun contributo.

Inoltre, la convenuta non avrebbe eseguito in proprio le recinzioni, essendosi rivolta alla ditta individuale del GANGA, il quale ha acquistato in modo tracciato il materiale necessario (reti metalliche, paletti e cancelli), si è recato in azienda per eseguire i lavori (sul punto concordano il direttore dei lavori, la signora TALANAS con il fratello Pietro e gli operai, tutti sentiti dalla G.d.F.), ha incamerato i bonifici ed emesso le relative dettagliate fatture.

Secondo la difesa, quindi, se al GANGA non fosse stato contestato di aver portato tra i costi le consistenti fatturazioni del fratello Graziano, nessuno avrebbe messo in dubbio la rappresentazione dei fatti che emerge dal documentale, costituito dagli accertamenti di ARGEA (ivi compresi i sopralluoghi in loco), dalle risultanze bancarie, dalle fatturazioni, dagli acquisti del materiale e dalle univoche testimonianze di quanti sono stati coinvolti nella fase esecutiva.

In merito all'effettiva conduzione dell'azienda da parte della convenuta, i patrocinatori hanno ritenuto non corretto ricavare argomenti in danno della stessa dalla circostanza che la relazione agronomica a corredo del progetto indicasse maggiori guadagni, in quanto si tratta di un computo previsionale ricavato dal reddito potenziale ritraibile dai fattori produttivi che compongono l'azienda (si tratta di una previsione) e perché i redditi vengono determinati e dichiarati, in ambito agricolo, anche e soprattutto sulla scorta di valori forfettari (catastali) nonché della tabella elaborata in ambito europeo, valida per il periodo del bando e allo stesso allegata; inoltre, la sig.ra TALANAS ha integralmente fronteggiato gli impegni economici assunti nell'ambito degli investimenti eseguiti.

Non può dubitarsi, altresì, che la convenuta fosse effettivamente titolare di una consistente azienda agricola. Dalle relazioni agronomiche risulta come fosse proprietaria di 56 ettari di terreno, 246 capi ovini e 15 bovini. Inoltre, era socia dell'O.P. Sardegna Isola Biologica e aderiva al Consorzio per la Tutela dell'Agnello di Sardegna I.G.P. e all'Organismo di Controllo e di Certificazione del Biologico Bioagricert di Nuoro. Per la conduzione poteva contare sulla collaborazione dei fratelli e congiunti, anch'essi agricoltori e titolari delle aziende contermini.

Inoltre, tutti gli informatori sentiti hanno confermato la presenza in azienda della signora TALANAS e hanno riferito che veniva esonerata soltanto dai lavori pesanti. Quanto sopra darebbe conto del fatto che, quando veniva scaricata/consegnata della merce, al ricevimento era solitamente presente qualcuno dei fratelli o dei nipoti maschi. In questo contesto si inserisce la decisione della convenuta, maturata in anni più recenti rispetto alle vicende in

esame, di costituire una società semplice con il nipote, in modo da rendere organico l'anzidetto riparto dei compiti. La decisione è stata messa in pratica facendo cessare la ditta individuale in data 31.12.2018, dopo che in data 10.12.2018 era stata costituita la detta società semplice, nella quale è stata riversata l'attività aziendale fino a quel momento svolta in forma individuale (iniziativa contemplata dal Bando a pag. 28).

Dunque, la sola circostanza che la signora TALANAS non avesse la forza fisica per eseguire manualmente alcune lavorazioni, non autorizzava la Guardia di Finanza a ritenere che fosse una prestanome, tanto più in un quadro come quello dato nel quale, anche in epoca precedente alla presentazione della domanda di aiuto, ella può documentare di ricavare dall'azienda redditi adeguati alle proprie necessità di vita.

Infine, la signora TALANAS e i suoi congiunti sono rimasti totalmente estranei a ogni conseguenza penale in relazione alle attività contestate. Ugualmente ARGEA, anch'essa notiziata dalla Guardia di Finanza sulle presunte irregolarità della convenuta, non ha ritenuto di agire in alcun modo, né per contestare, né tanto meno per ripetere le somme contestate. Ciò dimostrerebbe che i presupposti sulla cui base sono state concesse le provvidenze in effetti sussistono, con la conseguenza che alcun danno erariale può essere imputato alla convenuta.

All'udienza del 14 maggio 2025 il P.M. ha sostenuto che la ricostruzione dei fatti rappresentata dalla difesa non appare idonea, in quanto non supportata da prove adeguate a confutare le molteplici violazioni contestate nell'atto di citazione e dettagliatamente esposte nella relazione della Guardia di Finanza. Pertanto, ha confermato la richiesta di condanna per l'intero importo del

finanziamento ottenuto dalla convenuta.

L'Avvocato RIMINI ha contestato le affermazioni del rappresentante della Procura circa la carenza documentale e ha richiamato il provvedimento unico autorizzativo concernente le edificazioni del fabbricato che, pur essendo stato emesso, non ha trovato concreta attuazione, in quanto la convenuta ha stralciato la quota relativa ai fabbricati dalle somme richieste ad ARGEA, nonché l'atto di cessione d'azienda in favore del nipote, formalizzata mediante la costituzione di una società semplice, entrambi versati in atti.

Il difensore ha ribadito, pertanto, che le argomentazioni difensive sono suffragate dalla produzione documentale rassegnata e, al riguardo, ha richiamato integralmente il contenuto delle sommarie informazioni testimoniali acquisite dalla Guardia di Finanza, presenti nel fascicolo processuale.

Ha, quindi, evidenziato che la signora TALANAS si è trovata coinvolta, involontariamente, in un contesto investigativo che ha interessato una pluralità di imprenditori agricoli, indagati per presunte false fatturazioni relative a lavori sulle recinzioni, effettuati reciprocamente, e mediati dall'intervento del medesimo agronomo del quale anche lei si è avvalsa, nonché la ditta GANGA, a sua volta coinvolta in problematiche di falsa fatturazione, limitatamente ai costi e non all'esecuzione delle opere.

Di contro, la convenuta non avrebbe alcuna responsabilità diretta nei fatti contestati, come si rileva dalla circostanza che non è stata coinvolta nel processo penale scaturito dalle indagini.

In conclusione, l'Avvocato RIMINI ha insistito per quanto già dedotto e argomentato nei propri atti.

L'Avvocato LUMBAU ha contestato l'assunto accusatorio secondo cui la signora TALANAS sarebbe stata una mera prestanome, non sussistendo elementi probatori a sostegno di tale ipotesi. Al contrario, la documentazione agli atti attesta la sua pregressa e attuale attività agricola, desumibile dalla titolarità di circa 60 ettari di terreno e di un allevamento di 250 ovini, nonché dalla sua partecipazione attiva a organizzazioni di produttori e dalla consistenza dei redditi dichiarati, anche anteriormente alla presentazione della domanda. La difesa ha evidenziato, pertanto, l'irragionevolezza della presunzione che la signora TALANAS non si dedicasse direttamente alla conduzione agricola.

Nel merito, ha ribadito che gli accertamenti di ARGEA, unitamente ai collaudi e alle liquidazioni effettuate, comprovano la rimodulazione del progetto originario, il quale è stato attuato limitatamente alle opere di recinzione e ai cancelli, la cui esecuzione non è oggetto di contestazione e risulta agli atti, come evincibile dalla documentazione della Guardia di Finanza e dalle produzioni difensive.

L'Avvocato LUMBAU ha sottolineato, inoltre, che la signora TALANAS, pur avendo avuto la possibilità di riattivare la pratica edilizia un anno dopo la rimodulazione, non ha proceduto in tal senso, limitandosi all'esecuzione della parte di lavori autorizzata con la prima modifica. Risulta, altresì, *per tabulas*, che la convenuta ha sostenuto la propria quota di spese, così che la mancanza di documenti giustificativi delle spese relative ai fabbricati è logicamente conseguente alla loro esclusione dal progetto finanziato.

Inoltre, la circostanza che la signora TALANAS non abbia contratto il mutuo di 70.000,00 euro, provvedendo con risorse proprie, già rappresentate e

ritenute sufficienti per la realizzazione delle recinzioni, non dimostrerebbe la mancata esecuzione da parte di terzi e il mancato pagamento delle recinzioni. In sintesi, il difensore ha contestato la sussistenza di un danno erariale fondato sull'asserita mancata esecuzione delle opere autorizzate. Pur ammettendo che la non integrale realizzazione del progetto possa aver avuto implicazioni in termini di potenziale incremento reddituale, ha rammentato che il reddito agrario è determinato su base forfettaria e che l'incremento potenziale derivante da investimenti agricoli non si traduce automaticamente in un aumento risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Infine, l'Avvocato LUMBAU ha evidenziato che l'affiancamento del nipote della convenuta nella conduzione aziendale, formalizzato nel 2019 con la costituzione di una società semplice, non integra un indice di scorrettezza, in quanto espressamente previsto dal bando che disciplinava la concessione dei benefici.

Considerato in

## DIRITTO

Come traspare dalla narrativa del fatto, la convenuta ha presentato articolate memorie difensive nelle quali ha contestato *in toto* la prospettazione accusatoria.

Nella vicenda viene in rilievo la mancata prova del danno, come desumibile dalle motivazioni che seguono.

Secondo la Procura, la sig.ra TALANAS avrebbe falsamente rappresentato la sussistenza delle condizioni per l'accesso e l'erogazione del contributo pubblico in discussione, con una condotta connotata da dolo, in quanto consapevolmente e volontariamente orientata a un'azione *contra legem*.

Come indicato analiticamente nella parte in fatto, secondo l'Ufficio requirente, la Guardia di Finanza avrebbe riscontrato numerose irregolarità nella pratica.

Orbene, dalla documentazione versata agli atti, sia dalla Procura (fascicolo A - allegati 7 e 8 - e documentazione acquisita presso ARGEA - documenti che terminano con 113409, 113531, 113756 e 115545), che dalla difesa della convenuta, si rileva che la domanda di contributo era stata riformulata e nelle richieste di pagamento erano stati esclusi i lavori relativi al fabbricato in contestazione, in quanto privo degli idonei titoli edilizi al momento della domanda originaria.

Conseguentemente, viene a cadere la fattispecie dannosa relativa alla costruzione del detto fabbricato, prospettata in particolare con riferimento all'assenza di documenti giustificativi della spesa e alla mancata attivazione del mutuo per contribuire alla costruzione dello stesso.

D'altro canto, deve osservarsi che manca la prova di alcun coinvolgimento della convenuta in "giri" di lavorazioni fittizie tra imprese agricole, che hanno riguardato una pluralità di aziende di cui si è occupata Sezione in numerose fattispecie; infatti, la signora TALANAS non ha eseguito lavori per altri e non risultano a suo carico false fatturazioni.

Il fatto, poi, che si sia avvalsa della consulenza dello stesso agronomo di diverse imprese agricole coinvolte nei detti "giri", di per sé non implica necessariamente la sua partecipazione ad attività illecite.

Di contro, appare corretta e adeguatamente supportata da prove la ricostruzione fattuale rappresentata dalla difesa, secondo la quale la signora TALANAS avrebbe commissionato l'esecuzione delle recinzioni alla ditta

GANGA, impresa edile coinvolta in una vicenda penale alla quale la convenuta è rimasta estranea, e le avrebbe pagate con fondi propri, senza necessità di accendere il mutuo ritenuto necessario in un primo momento, considerato che l'importo dichiarato inizialmente si era notevolmente ridotto a seguito dello stralcio della costruzione del fabbricato.

Nessun rilievo può avere, infine, la circostanza che la convenuta si facesse aiutare dai familiari nello svolgimento dei compiti più gravosi per ritenere mendace la dichiarazione resa dalla stessa di possedere la qualifica di "*IAP (imprenditore agricolo professionale) ai sensi del D.lgs. 99/2004 o CD (coltivatore diretto)*" contenuta nella domanda, in quanto tale correttamente legittimata a richiedere il contributo in parola.

Il Collegio ritiene conclusivamente che la richiesta della Procura non trovi adeguato supporto nella documentazione in atti, e che la mancanza di prova sulla sussistenza del danno conduca al rigetto della domanda attrice, con la conseguente assoluzione della sig.ra Anatolia Natalia TALANAS.

Rimane assorbita ogni altra questione.

Trattandosi di proscioglimento nel merito deve provvedersi alla liquidazione degli onorari difensivi in favore della convenuta e a carico dell'AGEA, in applicazione dell'art. 31, comma 2, c.g.c.: vanno pertanto liquidate, in suo favore, le spese di difesa, in conformità al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37 e dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, nella misura di euro 2.700,00, al netto di spese generali e oneri di legge.

#### PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, **assolve** Anatolia Natalia TALANAS dalla

domanda attrice e **liquida** in suo favore, e a carico di AGEA (Agenzia per il sostegno all'Agricoltura) gli onorari difensivi quantificati in euro 2.700,00 (duemilasettecento/00), al netto di spese generali e oneri di legge.

Nulla per le spese del giudizio.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 14 maggio 2025.

L'Estensore

Il Presidente

(f.to digitalmente V. Mistretta)

(f.to digitalmente D. Cabras)

Depositata in Segreteria il 30/07/2025

Il Dirigente

f.to digitalmente P. Carrus